



COMUNE di BOFFALORA SOPRA TICINO
(Provincia di Milano)

**Regolamento per l'affidamento della gestione
degli impianti sportivi comunali**

Approvato con Delibera C.C. n. 35 del 26.06.2008

INDICE	1
Art. 1 Oggetto e finalità	2
Art. 2 Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali	2
Art.3 Modalità di gestione degli impianti sportivi	3
Art. 4 Convenzione relativa alla concessione in uso degli impianti scolastici	3
Art. 5 Gestione ex art 3, lett. a)	4
Art. 6 Affidamento diretto per la gestione ex art. 3, lett. b)	5
Art.7 Esito infruttuoso delle procedure di selezione	5
Art. 8 Servizio bar	5
Art. 9 Disposizioni transitorie	5
Art. 10 Disposizioni finali.....	6

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi (**impianti scolastici**), secondo quanto disposto dall'articolo 90 e più particolarmente dai commi 24 - 25 - 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dalla legge della Regione Lombardia n. 27/2006.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi (**impianti scolastici**) e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse presenti sul territorio.

3. Con il presente regolamento, l'Amministrazione Comunale tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, **valorizzandone le funzioni sociali ed aggregative**;

b) dare piena attuazione al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi.

4. Il presente regolamento ha inoltre lo scopo di stabilire le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto di quanto prescritto dalla legge della Regione Lombardia n. 27 del 14 dicembre 2006.

Art. 2

Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche e di quanto prescritto dalla citata legge regionale, sono classificati in:

a) impianti avente rilevanza economica: allorché sono atti a produrre utili;

b) impianti senza rilevanza economica: quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;

c) impianti scolastici: destinati in via prioritaria alle attività curriculari della scuola di appartenenza, utilizzabili limitatamente nelle fasce orarie libere per l'attività sportiva della collettività.

Art.3

Modalità di gestione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi del Comune di Boffalora Sopra Ticino potranno essere gestiti nelle seguenti forme:

a) nel caso di impianti atti a produrre utili e come definiti aventi rilevanza economica, ex art. 1, comma 2 lettera b) della L.R. 27/2006, mediante affidamento in concessione, a norma dell'art.30 del d.lgs. n.163 del 12.04.2006, in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata; qualora venga richiesta una gestione di tipo imprenditoriale detti soggetti dovranno dimostrare di possedere i requisiti tecnici e imprenditoriali necessari.

b) nel caso di impianti sportivi senza rilevanza economica, ex art. 1, comma 2 lettera a) della L.R. 27/2006, mediante definizione di convenzioni:

- b1) individuando, anche ai fini dell'affidamento diretto, l'ente affidatario in via preferenziale tra associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili e società a capitale pubblico da loro costituite, in conformità all'art. 5, comma 2, della L.R. 27/2006;
- b2) individuando quale soggetto gestore, mediante affidamento diretto, il soggetto utilizzatore degli impianti stessi, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, in conformità all'art. 5, comma 3, della L. R. 27/2006;

Art. 4

Convenzione relativa alla concessione in uso degli impianti scolastici

1. Conformemente all'art. 4, comma 1, della L. R. 27/2006, il Comune di Boffalora Sopra Ticino può stipulare convenzioni con società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune di Boffalora Sopra Ticino o in Comuni confinanti, per l'utilizzo di impianti sportivi pertinenti alle scuole (palestre, aree di gioco, impianti sportivi scolastici), compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extra curricolari, in orari diversi da quelli scolastici. Le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni di utilizzo, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo stesso nell'orario extrascolastico.

2. La richiesta per l'utilizzo degli impianti scolastici deve essere presentata di norma e preferibilmente all'inizio di ogni anno scolastico (**settembre-giugno**) ai competenti servizi comunali, specificando nella domanda quali impianti si intendano utilizzare, per quali attività e per quali periodi. Il responsabile comunale competente, verificata la compatibilità dell'utilizzo con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, organizza il calendario d'utilizzo e sottoscrive il relativo atto di concessione d'uso, mediante convenzione, trasmettendone copia al competente Dirigente Scolastico.

3. Le richieste di utilizzo degli impianti, pervenute successivamente alla assegnazione annuale, verranno tenute in considerazione compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture.

4. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti in oggetto vengono stabilite con apposito atto dalla Giunta Comunale, in considerazione delle spese di manutenzione degli immobili e delle utenze, oltre che della agevolazione all'accesso allo scopo di promozione della pratica sportiva.

Art. 5

Gestione ex art 3, lett. a)

1. Nelle fattispecie di cui alla lettera a) dell'articolo 3 del presente Regolamento, l'individuazione della proposta più vantaggiosa avverrà mediante la valutazione delle seguenti condizioni quali:

a) l'esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento;

b) il radicamento sul territorio del bacino di utenza dell'impianto;

c) il corrispettivo dovuto all'affidatario o il canone di concessione dovuto dal concessionario all'ente proprietario dell'impianto;

d) le tariffe o i prezzi d'accesso, a carico degli utenti o il ribasso su quelli eventualmente predeterminati dall'ente pubblico, proprietario dell'impianto;

e) la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da utilizzare nell'ambito della gestione;

f) il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;

g) la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, donne, diversamente abili ed anziani;

h) le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;

i) la qualità e le modalità organizzative di eventuali servizi complementari;

l) le eventuali migliorie finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità dell'impianto;

m) modalità di gestione integrata tra diversi soggetti.

2. Le procedure per la scelta dell'ente affidatario verranno svolte dal competente responsabile comunale a norma dell'art.107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento, dalle disposizioni richiamate nello stesso e vigenti in materia.

Art. 6

Affidamento diretto per la gestione ex art. 3, lett. b)

1. Nella fattispecie di cui all'art. 3, lett. b) del presente regolamento, la gestione sarà regolata da apposita Convenzione recante i criteri di uso e gli obblighi assunti dalle parti, effettuate le valutazioni di carattere tecnico/organizzativo ed economico in relazione alle tariffe a carico dell'utenza ed al numero stimato degli utenti ed ai costi stimati di gestione.

2. L'istruttoria, la definizione dello schema di Convenzione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sarà effettuata dal Responsabile dell'Area Amministrativa, con il supporto del Responsabile dell'Area Finanziaria e del Responsabile dell'Area Tecnico/Manutentiva, per quanto di rispettiva competenza. Il Responsabile dell'Area Amministrativa provvederà alla stipula della Convenzione medesima ed agli adempimenti inerenti e conseguenti.

Art.7

Esito infruttuoso delle procedure di selezione

Nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione per l'affidamento della gestione degli impianti ai soggetti di cui all'art. 3 , lett. a), è consentito l'affidamento a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al d.lgs. n. 155 del 24 marzo 2003, previo espletamento di procedura di evidenza pubblica.

Art. 8

Servizio bar

Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione nel campo della promozione sociale reso dallo sport, ai soggetti affidatari degli impianti , è riconosciuto il diritto ad esercitare il servizio di bar, qualora negli impianti sia possibile esercitare tale servizio per le caratteristiche tecniche degli immobili, e fermo restando l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie, senza che sia per questo dovuto ulteriore canone, se previsto.

Art.9

Disposizione transitorie

In sede di prima applicazione, dalle procedure sopra descritte restano esclusi gli impianti per cui siano già operative convenzioni o altri accordi di gestione, sino alla scadenza degli stessi.

In prossimità di tali scadenze, il competente responsabile procederà alla scelta del nuovo affidatario nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 10

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio:

- art. 8 TUEL: valorizzazione delle libere forme associative con particolare riferimento a quelle sportive
- art. 112 TUEL: gestione dei Servizi Pubblici Locali rivolti alla realizzazione di fini sociali e promozione sviluppo economico e civile
- art. 3 TUEL: Comuni titolari di funzioni proprie e di quelle conferite da Stato e Regioni secondo il principio di sussidiarietà volte grazie all'ausilio delle formazioni sociali (SSD e ASD)
- art. 60 DPR 616/77: sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di ... promozione di attività ricreative e sportive
- art. 90 L. 289/2002: disciplina delle forme di utilizzo e gestione Impianti Sportivi
- L.R. Lombardia n. 27/2006
- art.7 L. 186/2004
- d.lgs. n. 163/2006

Nella fattispecie di discordanza tra il presente regolamento e le fonti di legge gerarchicamente superiori, saranno applicabili quest'ultime, nelle more del recepimento delle stesse a modifica del presente regolamento comunale.